



## **NEWSLETTER LAVORO 02 – 2016**

### **Normativa lavoro**

- 1. NUOVA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI ON LINE**
- 2. NUOVA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI INFORTUNI**
- 3. REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI**

### **Contratti collettivi**

- 1. TESSILI ABBIGLIAMENTO – PICCOLA INDUSTRIA (CONFAPI): una tantum – aumento dei minimi**
- 2. SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI): Ente Bilaterale**
- 3. ARTIGIANATO: adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA)**
- 4. Agenti ENASARCO, nuovi importi e aliquote in vigore dal 1° Gennaio 2016**

### **Normativa lavoro**

- 1. NUOVA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI ON LINE**

Il Ministero del lavoro ha chiarito alcuni dubbi relativi alla nuova procedura telematica per le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. A tal riguardo, si precisa che ne rimangono esclusi i casi di seguito elencati:

- recessi avvenuti nel periodo di prova;
- dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino. Queste dovranno essere ancora convalidate presso la DTL competente;

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

- dimissioni o risoluzioni consensuali avvenute nel settore delle pubbliche amministrazioni;
- interruzione anticipata del tirocinio non essendo un rapporto di lavoro subordinato;
- recesso anticipato delle collaborazioni coordinate e continuative.

Viene ribadito che è possibile inserire come recapito email cui inviare la comunicazione delle dimissioni anche una casella di posta non certificata del datore di lavoro.

## 2. NUOVA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI INFORTUNI

Per gli eventi di infortunio o di malattia professionale verificatisi in seguito al 22 marzo 2016, tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmissione del certificato medico all'Inail. Pertanto il lavoratore interessato deve solamente fornire all'azienda il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato medico.

Qualora il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, è ancora in vigore l'obbligo di consegna del certificato cartaceo.

## 3. REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI

A seguito delle recenti modifiche normative e dell'emanazione (29 marzo 2016) dell'atteso provvedimento di attuazione da parte dell'Agenzia del Entrate si riepilogano di seguito i due principali regimi di sgravio applicabili a lavoratori rientrati dall'estero e i casi in cui è possibile esercitare un'opzione dal vecchio al nuovo regime.

Norma	Vecchio regime (L. n. 238/2010)	Nuovo regime (Art. 16, D.L. 147/2015)  In attesa di Decreto Attuativo
Destinatari	Cittadini dell'UE nati dopo il 01.01.1969 e trasferiti in Italia <b>entro il 31 dicembre 2015</b> .  I lavoratori hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia prima di espatriare.  Hanno un diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, <b>negli ultimi 2 anni</b> e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dal proprio Paese d'origine o dall'Italia o, nello stesso periodo di tempo, hanno studiato	Nessun limite di età  I lavoratori non sono stati residenti in Italia nei <b>5 anni</b> precedenti il predetto trasferimento e <u>si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni</u> .  I lavoratori devono rivestire ruoli direttivi o possedere una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione.  I lavoratori <b>rivestono</b> ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata

## TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

	<p>ininterrottamente all'estero conseguendo una laurea o un titolo post-lauream.</p> <p>Sono stati assunti, o hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa, in Italia ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza.</p>	<p>qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.</p> <p>L'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.</p> <p>L'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.</p>
	<p><b>Fino al 31.12.2017:</b> ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito d'impresa, di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, la base imponibile è:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 20% del reddito per le donne;</li> <li>2. 30% del reddito per gli uomini.</li> </ol> <p>Tale agevolazione NON è cumulabile con altri benefici fiscali.</p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o di imprese italiane che svolgono all'estero il proprio lavoro.</p>	<p><b>Dal 01.01.2016 e per un quinquennio:</b> ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito d'impresa, di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, la base imponibile è pari al 70% del reddito.</p>
<p><b>Decadenza</b></p>	<p>Si decade dal beneficio <u>fiscale se il lavoratore si trasferisca nuovamente la residenza o il domicilio fuori dall'Italia anteriormente al decorso di 5 anni</u> dalla data di prima fruizione del beneficio stesso.</p>	<p>Si decade dal beneficio <u>fiscale se il lavoratore si trasferisca nuovamente la residenza o il domicilio fuori dall'Italia anteriormente al decorso di 2 anni</u> dalla data di prima fruizione del beneficio stesso.</p>

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

## **Possibilità di opzione per chi aveva beneficiato del vecchio regime.**

A seguito dell'emanazione del provvedimento del 29 marzo 2016, da parte dell'Agenzia delle Entrate, i lavoratori impatriati destinatari del vecchio regime ex legge n. 238/2010, che si sono trasferiti in Italia nel periodo compreso entro il 31 dicembre 2015, possono optare per il nuovo regime agevolato ex 147/2015.

L'opzione è consentita nei seguenti termini:

- ha effetto **dal 1 gennaio 2016** ed è **irrevocabile**;
- può essere esercitata oltre che da lavoratori **dipendenti** anche da **lavoratori autonomi o imprenditori** (mentre la nuova legge non è applicabile a lavoratori autonomi o imprenditori);
- per i lavoratori dipendenti deve essere esercitata a partire dal 29 marzo 2016 e nei 3 mesi successivi, presentando al proprio datore di lavoro una apposita richiesta (indicando sue generalità, il codice fiscale, l'attuale residenza in Italia e l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio).
- Per i lavoratori autonomi o imprenditori deve essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.
- I lavoratori devono rispettare solo i requisiti previsti dal vecchio regime (238/2010) e non necessariamente quelli del nuovo regime (147/2015)
- I dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei "vecchi" benefici (238/2010) o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto indicato in precedenza, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia, ovvero la data di avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione ovvero dall'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.
- Per i soggetti che pur si sono trasferiti fisicamente in Italia nel suddetto periodo, ma non hanno trasferito la residenza o domicilio entro il termine di 3 mesi, in loro favore è prevista la possibilità di adempiere quanto sopra, entro il 29 aprile 2016, per fruire dei medesimi benefici.

## **Contratti collettivi**

### **1. TESSILI ABBIGLIAMENTO – PICCOLA INDUSTRIA (CONFAPI)**

Dal 1° aprile 2016 si avrà un aumento dei minimi contrattuali pari a euro 41 mensili medi (calcolati su un livello 3bis, da riparametrare in base all'inquadramento).

A copertura del lungo periodo di vacanza contrattuale (1 aprile 2013 - 31 ottobre 2015), verrà erogato un importo *una-tantum* di € 2.270 medi da riparametrare in base all'effettiva anzianità di servizio

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

maturata nel periodo indicato, e ridotto proporzionalmente nei casi di lavoro part time, aspettativa, ricorso ad ammortizzatori sociali ordinari e straordinari etc..

Le somme già erogate a titolo di acconto sui futuri aumenti e/o sull'una tantum in qualunque forma corrisposte e comunque denominate, verranno assorbite fino a concorrenza dall'importo complessivo di € 2.270,00. L'importo dell'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

L'erogazione dell'una tantum avverrà con tranches di pari importo alle normali scadenze retributive mensili, comprensive della tredicesima mensilità, a partire dal mese di aprile 2016 sino al mese di dicembre 2017 (23 rate). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'avvenuta completa erogazione dell'una tantum, gli importi non ancora versati verranno liquidati al lavoratore unitamente alle spettanze di fine rapporto.

## **2. SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI)**

A partire da gennaio 2016 è dovuto un contributo mensile all'Ente Bilaterale (EBINS) per ogni dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato pari a 120 euro annuali (frazionato in 12 quote mensili), ridotto al 50% per i dipendenti part-time con orario di lavoro fino alla metà delle ore settimanali previste dal CCNL.

Il versamento di tale contributo è mensile (entro il 16 del mese successivo quello cui fa riferimento il contributo) e attualmente tramite bonifico a partire dal mese di aprile con versamento degli arretrati con singolo bonifico per mese.

I datori di lavoro che non intendono aderire al sistema della Bilateralità hanno l'obbligo di erogare in busta paga, al posto del contributo indicato sopra (120 euro annui per dipendente), un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) non assorbibile pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità (pari a un costo annuo di circa 450,00 euro). Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.

I datori di lavoro che intendono aderire al sistema della Bilateralità e versare il contributo sopraindicato possono scegliere fra le seguenti due opzioni:

1 - associarsi all'ANINSEI compilando la domanda di adesione all'ANINSEI e versando il contributo di iscrizione una tantum di 150,00 euro e la quota associativa annuale che per il 2016 è pari a 650,00 euro. (per i datori con sede in Lombardia è prevista la sola quota associativa annuale pari, per il 2016, a 602,00 euro). In questo modo potrà usufruire dei servizi previsti da ANINSEI e risulterà automaticamente iscritto all'ente bilaterale.

2 - aderire all'EBINS compilando la domanda di adesione all'Ente Bilaterale e versando il contributo di iscrizione di 150,00 euro e la quota annuale che per il 2016 è pari a 650,00 euro. In questo modo potrà usufruire dei soli servizi previsti dall'ente bilaterale.

## **3. ARTIGIANATO**

Dal 1 gennaio 2016 viene estesa l'applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano (FSBA) a tutte le imprese che applicano un contratto collettivo del settore artigianato (Lombardia) e abbiano almeno un dipendente in forza (compresi gli apprendisti).

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

<b>CCNL ARTIGIANATO + INQUADRAMENTO INPS ARTIGIANATO</b>			
	EBNA C/AZIENDA	FSBA C/AZIENDA	FSBA C/DIPENDENTE (DAL 1/07/2016)
TEMPO DETERMINATO	€ 7,65	0,45%	0,15%
TEMPO INDETERMINATO	€ 7,65	0,45%	0,15%
<b>CCNL ARTIGIANATO + INQUADRAMENTO INPS NON ARTIGIANATO</b>			
	EBNA C/AZIENDA	FSBA C/AZIENDA	FSBA C/DIPENDENTE (DAL 1/07/2016)
TEMPO DETERMINATO	€ 10,42	NO	NO
TEMPO INDETERMINATO	€ 10,42	NO	NO

#### 4. AGENTI ENASARCO, NUOVI IMPORTI E ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016

##### Minimali e massimali 2016

L'Enasarco ha reso noto che gli importi per l'anno 2016 dei minimali contributivi e massimali provvigionali rimangono invariati rispetto a quelli dello scorso anno.

In particolare per quanto riguarda i plurimandatari, il minimale è pari a 418 euro; mentre per i monomandatari è pari a 836 euro.

Per quanto riguarda l'agente plurimandatario, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.000 euro (contributo massimo per mandato pari a 3.775 euro).

Per l'agente monomandatario invece, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.500 euro (contributo massimo per mandato pari 5.662,50 euro).

##### Contributo previdenziale obbligatorio

Il contributo previdenziale obbligatorio da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in pendenza di rapporto (anche se non ancora liquidate) verrà determinato come di seguito riportato (50% in carico al proponente e 50% in carico all'Agente):

	<b>Anno di decorrenza e aliquota contributiva</b>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aliquota contributiva</b>	14,65%	<b>15,10%</b>	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

## **Contributo agenti operanti in forma di società di capitali**

Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo determinato come segue:

Importi provvigionali annui	Anno di decorrenza e aliquota contributiva			
	2015		2016	
	Preponente	Agente	Preponente	Agente
<b>Fino a € 13.000.000,00</b>	2,80%	0,80%	<b>3,00%</b>	<b>1,00%</b>
<b>Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00</b>	1,40%	0,40%	<b>1,50%</b>	<b>0,50%</b>
<b>Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00</b>	0,70%	0,20%	<b>0,75%</b>	<b>0,25%</b>
<b>Oltre € 26.000.000,00</b>	0,25%	0,15%	<b>0,30%</b>	<b>0,20%</b>